

Citta' metropolitana di Torino

P13322- D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Determinazione del Dirigente n. 2917 del 13/06/2022 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Busano, ad uso produzione di beni e servizi e uso civile, assentita alla LINCOTEK TORINO S.r.l.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2917 del 13/06/2022; Codice Univoco: TO-P -10937

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società LINCOTEK TORINO S.r.l. con sede legale a Busano (TO) Via Polo dello Stampaggio a caldo n. 8, Partita IVA 12671030018, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 22 metri in falda superficiale, in Comune di Busano località pressi Via Stefano Bruda - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 9 Particella 518 (ex 502) - in misura di litri/s massimi 5,00 e medi 1,38 per complessivi metri cubi annui 43.600 di cui ad uso produzione di beni e servizi, metri cubi annui 30.000 (litri/s medi 0,95) e ad uso civile, metri cubi annui 13.600 (litri/s medi 0,43), da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 27/05/2022 repertorio n. 67 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 27/05/2022

"(... omissis ...)

